

Codice A1816B

D.D. 2 ottobre 2026, n. 1911

**R.D. 523/1904: P.I. 7973 - Demanio idrico fluviale CNLT831 - Autorizzazione idraulica e concessione demaniale per la realizzazione di un attraversamento aereo del rio Otteira, con cavo autoportante, su infrastrutture aerea esistente di proprietà del Richiedente, per installazione infrastruttura FTTH, in comune di Mondovì (CN) e Briaglia (CN). Richiedente: Società FiberCop S.p.A. - Novara.**



**ATTO DD 1911/A1816B/2026**

**DEL 02/10/2026**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,  
TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1816B - Tecnico regionale - Cuneo**

**OGGETTO:** R.D. 523/1904: P.I. 7973 - Demanio idrico fluviale CNLT831 – Autorizzazione idraulica e concessione demaniale per la realizzazione di un attraversamento aereo del rio Otteira, con cavo autoportante, su infrastrutture aerea esistente di proprietà del Richiedente, per installazione infrastruttura FTTH, in comune di Mondovì (CN) e Briaglia (CN).

Richiedente: Società FiberCop S.p.A. – Novara

Premesso che:

- con nota assunta al prot. 35053 del 27/07/2026, la Società FiberCop S.p.A., FOL/PIE – con sede in piazza Matteotti 4 - 28100 Novara, ha presentato istanza per ottenere l'autorizzazione idraulica e la concessione demaniale per la realizzazione di un attraversamento aereo del rio Otteira, con cavo autoportante, su infrastrutture aerea esistente di proprietà del Richiedente, per installazione infrastruttura FTTH, in comune di Mondovì (CN) e Briaglia (CN), comportante l'occupazione di area appartenente al demanio idrico, così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa;

- il Settore Tecnico Regionale – Cuneo, con nota prot. n. 35053 del 29/07/2026, ha avviato il procedimento, ai sensi degli artt. 15 e 16 della L.R. 14/2014, ed ha contestualmente richiesto integrazioni con sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 9 della L.R. 14/2014;

- con nota prot. n. 41922 del 15/09/2026, il Settore Tecnico Regionale – Cuneo ha inviato alla FiberCop S.P.A., la lettera di sollecito per la trasmissione delle integrazioni richieste, entro il termine di 30 giorni, con conferma della sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 9 della L.R. 14/2014;

- con la nota acquisita al prot. n. 42763/A1816B del 21/09/2026, il richiedente FiberCop S.P.A. ha trasmesso le integrazioni richieste, completate con nota acquisita al prot. n. 43425/A1816B del

24/09/2026;

- gli elaborati progettuali di competenza, in base ai quali è descritto l'intervento in questione, soggetto al Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904 ed al Regolamento Regionale n. 10/R/2022, sono firmati dall'ing. Francesco Faltoni, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Arezzo, (file: 11459900962-21092026 1223.660\_0.MONDOVÌ\_17401\_49\_DEMANIO\_RT.pdf.p7m;11459900962-21092026-1223.660\_1.MONDOVÌ\_17401\_49\_PL\_DEMANIO.pdf.p7m).

L'intervento in progetto consiste nella realizzazione di un attraversamento aereo del rio Otteira, con cavo autoportante, su infrastrutture aerea esistente di proprietà del Richiedente, per installazione infrastruttura FTTH, in comune di Mondovì (CN) e Briaglia (CN).

Atteso che:

- l'avviso di presentazione dell'istanza in oggetto è stato pubblicato per 15 giorni consecutivi a:
- Albo Pretorio di Comune di Mondovì (pubblicazione prot. n. 38860/2026 del 04/09/2026 dal 29/07/2026 al 13/08/2026) senza comunicazione di osservazioni od opposizioni di sorta, come comunicato dal Comune con nota pervenuta al ns. prot. n. 40642/A1816B del 07/09/2026;
- Albo Pretorio di Comune di Briaglia (pubblicazione n. 160 del 11/09/2026 dal 11/09/2026 al 26/09/2026) senza osservazioni od opposizioni di sorta, come comunicato dal Comune con nota pervenuta al ns. prot. n. 44837/A1816B del 02/10/2026;

- a seguito della visita in sopralluogo effettuata da parte di funzionari incaricati del Settore Tecnico Regionale - Cuneo in data 28/07/2026 e dell'esame degli atti progettuali, si evince che la realizzazione delle opere in argomento (attraversamento aereo) non modificano, né riducono, l'attuale sezione utile di deflusso del corso d'acqua interessato dall'attraversamento aereo, pertanto si ritiene ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del rio Otteira.

Vista la D.D. n. 431/A18000 del 23/02/2016 con cui sono state approvate le modalità di semplificazione per il rilascio dell'autorizzazione idraulica e della concessione demaniale per l'attraversamento di corsi d'acqua demaniali con linee tecnologiche ed infrastrutture lineari a rete su manufatti esistenti.

Considerato l'esito favorevole dell'istruttoria, è possibile rilasciare la concessione per anni 30, sulla base dello schema di disciplinare allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata.

Ai sensi dell'art. 12 del regolamento il richiedente deve provvedere a firmare digitalmente il disciplinare entro 30 giorni dalla richiesta, pena la cessazione della concessione ai sensi dell'art.17, comma 1, lettera c) del R.R. n. 10/2022.

Trattandosi di concessione di servitù rilasciata a gestore di servizi di comunicazione elettronica, la concessione viene rilasciata a titolo gratuito, come definito al punto 7) della voce Esenzioni dalla tabella contenuta nell'allegato A della L.R. n. 19 del 17/12/2018, aggiornata con D.D. 2656/A1801B del 12/12/2024, senza la costituzione di alcun deposito cauzionale, in applicazione del D.lgs. n. 259/2003 (codice delle comunicazioni elettroniche).

Dato atto che il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio della concessione demaniale in questione è avvenuto nei termini di legge.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. 523/1904;
- gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23 del 28/07/2008;
- le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004 e s.m.i;
- il regolamento regionale n. 10/R/2022;
- gli artt. 15 e 16 della L.R. 14/2014;

*determina*

1 - di concedere alla Società FiberCop S.p.A. con sede legale in piazza Matteotti 4 - 28100 Novara, l'occupazione di area demaniale per la realizzazione di un attraversamento aereo del rio Otteira, con cavo autoportante, su infrastrutture aerea esistente di proprietà del Richiedente, per installazione infrastruttura FTTH, in comune di Mondovì (CN) e Briaglia (CN), come individuati negli elaborati tecnici allegati all'istanza depositati agli atti del Settore Tecnico Regionale – Cuneo ed in premessa richiamati;

2 - di autorizzare ai sensi del R.D. n. 523/1904, ai soli fini idraulici, il concessionario ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza, in premessa richiamati e agli atti del Settore Tecnico Regionale - Cuneo, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- a. i lavori dovranno essere realizzati nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte del Settore Tecnico Regionale – Cuneo;
- b. il concessionario, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia;
- c. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori devono essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il concessionario unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- f. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
- g. è a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente alla sicurezza del cantiere, svincolando il succitato Settore da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;
- h. i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere i diritti altrui. La committenza è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, ed è tenuta ad eseguire a proprie cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi;
- i. le opere in argomento dovranno essere realizzate, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di **anni tre** a far data dalla presente Determinazione a condizione che non si verifichino nel frattempo variazioni sostanziali dello stato dei luoghi, tali da comportare una diversa tipologia di intervento (anche solo in termini geometrici) rispetto al progetto approvato. Al verificarsi di tale evenienza l'autorizzazione dovrà essere rivalutata dal Settore a seguito di idonea documentazione presentata dal committente. I lavori, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti

senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga per giustificati motivi. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;

j. il committente delle opere dovrà comunicare con congruo anticipo al Settore Tecnico Regionale – Cuneo l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato ed alle prescrizioni impartite;

k. l'autorizzazione è accordata sulla base delle situazioni morfologiche - idrauliche attuali; pertanto il Settore Tecnico Regionale - Cuneo si riserva la facoltà di ordinare modifiche a quanto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendano necessario, o le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili per il buon regime idraulico;

l. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

**m. qualora, come previsto nell'Allegato A della D.D. 431/A18000 del 23/02/2016, emergesse l'inadeguatezza dell'attraversamento, il concessionario, in relazione agli interventi che saranno necessari per l'adeguamento del manufatto ospitante (modifiche e/o demolizioni), dovrà provvedere a sua cura e spesa, all'adeguamento e/o alla rimozione del servizio oggetto della presente autorizzazione;**

n. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale e dei suoi funzionari in caso di danneggiamento o di interruzione del servizio dovuto a ragioni idrauliche o di stabilità dell'infrastruttura ospitante;

3 - di richiedere la firma del disciplinare di concessione secondo quanto stabilito dall'art.12 del regolamento;

4 - di stabilire:

a. la decorrenza della concessione dalla data del presente provvedimento;

b. che l'utilizzo del bene demaniale ha inizio solo dopo l'assolvimento degli adempimenti previsti dall'art. 12 del regolamento;

c. che, ai sensi dell'art. 17 del regolamento, la mancata firma del disciplinare entro i termini di cui all'art. 12 comporta la cessazione della concessione;

d. la durata della concessione in **anni 30** fino al 31/12/2055, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;

e. che la concessione viene rilasciata a titolo gratuito come definito dalla tabella di cui all'allegato A della L.R. 19/2018, aggiornata con D.D. 2656/A1801B del 12/12/2024, secondo la quale il rilascio di concessioni ai gestori dei servizi di comunicazione elettronica è esente dal pagamento dei canoni demaniali in applicazione del D.lgs. n. 259/2003 (codice delle comunicazioni elettroniche);

5 - di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010.

Estensore:  
Ing. A. Rivero

IL DIRIGENTE

(A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)  
Firmato digitalmente da Gianluca Comba